

SETTORE

IVA

**AGGIORNATA LA DOCUMENTAZIONE PER L'IVA
AL 4% PER SUSSIDI TECNICI / INFORMATICI**

RIFERIMENTI

- Art. 2, comma 9, DL n. 669/96
- Art. 4, comma 1, DL n. 5/2012
- Art. 29-bis, DL n. 76/2020
- DM 14.3.98 e 7.4.2021

IN SINTESI

Con un apposito Decreto il MEF, preso atto delle modifiche intervenute in materia, ha "aggiornato" la documentazione che deve essere esibita per poter beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4% per l'acquisto, da parte di soggetti con disabilità, di sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione degli stessi.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Con l'art. 2, comma 9, DL n. 669/96 il Legislatore ha previsto che:



*“la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, che prevede l'applicazione dell'**aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento** agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, **si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap** di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota”.*

In applicazione di quanto sopra, con il Decreto 14.3.98 il MEF ha fissato condizioni e modalità per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% alle cessioni / importazioni dei sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Più recentemente, l'art. 29-bis, DL n. 76/2020 ha disposto che, come già previsto per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli per i soggetti con disabilità dall'art. 4, comma 1, DL n. 5/2012, i **certificati / verbali rilasciati da ASL / Commissioni mediche integrate**, con i quali viene attestata l'invalidità funzionale permanente, **devono riportare anche “la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità”.**

Il citato art. 29-bis dispone inoltre che tale previsione richiede la modifica / integrazione dell'art. 2, comma 2 del citato DM 14.3.98 con apposito Decreto dello stesso MEF.

Con la pubblicazione sulla G.U. 4.5.2021, n. 105 del Decreto 7.4.2021, il MEF ha sostituito il testo del citato comma 2 che ora risulta così formulato:



*“ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, **al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata**”.*

Inoltre il recente Decreto introduce nel citato art. 2 del DM 14.3.98 il **nuovo comma 2-bis** in base al quale:



*“i **certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 ... **sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale**”.*

In base a tali disposizioni, pertanto, per poter applicare l'aliquota IVA ridotta del 4% alle cessioni di sussidi tecnici / informatici destinati a favorire l'autonomia e l'autosufficienza di soggetti con disabilità **è necessario esibire, la momento dell'acquisto:**

- il certificato rilasciato dalla ASL / Commissione medica integrata attestante, oltre all'invalidità, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter fruire dell'agevolazione fiscale in esame;

ovvero

- qualora il rilasciato dalla ASL / Commissione medica integrata attesti soltanto l'invalidità, il certificato stesso e un'ulteriore certificazione rilasciata dal medico curante attestante la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter fruire dell'agevolazione fiscale per l'acquisto dei sussidi tecnici / informatici.

Considerato che il Legislatore ha subordinato alla medesima documentazione l'acquisto agevolato dei sussidi in esame e dei veicoli per i soggetti con disabilità, si ritengono applicabili anche ai sussidi tecnici / informatici i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta 1.2.2021, n. 69, in base alla quale è possibile fornire la documentazione richiesta anche successivamente all'acquisto, fermo restando che i requisiti richiesti devono sussistere fin dall'acquisto.

